

Brescia, lì 13.03.2018

SPETT.LE CLIENTE

ELENCO CLIENTI FORNITORI – c.d. “Spesometro- light” II° semestre 2017

in scadenza al 06 Aprile 2018 – file XML in Studio entro giovedì 22 marzo 2018

1 PREMESSA

L'art. 1-ter co. 1-2 del DL 16.10.2017 n. 148, conv. L. 4.12.2017 n. 172, c.d. “decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2018” con riguardo alla comunicazione obbligatoria dei dati delle fatture emesse e ricevute (di cui all'art. 21 del DL 78/2010, come sostituito dal DL 193/2016), ha:

- a. introdotto la facoltà di trasmettere i dati con cadenza semestrale, anziché trimestrale,
- b. limitato il numero delle informazioni da inserire, con riferimento in particolare al dettaglio dei dati anagrafici**
- c. dato la possibilità di inviare in luogo dei dati delle fatture emesse e di quelle ricevute, di importo inferiore a 300,00 euro, registrate cumulativamente ai sensi dell'art. 6 co. 1 e 6 del DPR 695/96, i dati del documento riepilogativo.

Con riferimento al punto a., per esigenze di semplificazione, l'eventuale scelta per l'invio trimestrale con i relativi termini sarà illustrata su specifica richiesta.

2 TERMINI PER LA COMUNICAZIONE DEI DATI DELLE FATTURE

Il provv. Agenzia delle Entrate 5.2.2018 n. 29190 ha fissato al

06 aprile 2018

(sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento in esame), al fine di garantire il rispetto di quanto previsto dallo Statuto del contribuente (art. 3 co. 2 della L. 212/2000), **il termine di presentazione per il secondo semestre 2017** della comunicazione obbligatoria dei dati delle fatture emesse e ricevute (art. 21 del DL 78/2010).

La scadenza originariamente prevista per la trasmissione delle citate comunicazioni era il 28.2.2018.

2.1 DATI RELATIVI AL PRIMO SEMESTRE 2018

L'art. 1 co. 932 della L. 27.12.2017 n. 205 (legge di bilancio 2018) ha differito all'1.10.2018 (considerato che il 30.9.2018 cade di domenica) il termine per la presentazione della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (ex art. 21 del DL 78/2010) relativa al primo semestre 2018.

2.2 RIEPILOGO DELLE SCADENZE PER LA COMUNICAZIONE DEI DATI DELLE FATTURE PER L'ANNO 2018

Di seguito si riepilogano le scadenze della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute per l'anno 2018.

Trasmissione dei dati con cadenza semestrale	Scadenza
1° semestre 2018	1.10.2018
2° semestre 2018	28.2.2019

3 SEMPLIFICAZIONI PREVISTE

Di seguito si illustrano le semplificazioni introdotte dall'art. 1-ter co. 2 lett. a) e b) del DL 148/2017 (conv. L. 172/2017), a fronte delle quali il provv. Agenzia delle Entrate 5.2.2018 n. 29190 ha modificato le specifiche tecniche precedentemente approvate per la trasmissione dei dati delle fatture.

3.1 DATI DA INDICARE NELLA COMUNICAZIONE

Il contenuto della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute può essere limitato ai seguenti dati:

- partita IVA del cedente/prestatore o cessionario/committente soggetti passivi;
- codice fiscale del cessionario/committente che non agisce nell'esercizio d'impresa, arte o professione;
- data e numero della fattura;
- base imponibile IVA;
- aliquota applicata;
- imposta;
- tipologia dell'operazione ai fini IVA, nel caso in cui l'imposta non sia indicata in fattura.

È possibile, pertanto, non indicare i dati anagrafici di dettaglio (es. denominazione, ragione sociale e sede) **delle controparti coinvolte nell'operazione, che tante incongruenze avevano creato in occasione dell'invio del primo semestre 2017.**

3.2 DOCUMENTO RIEPILOGATIVO PER FATTURE INFERIORI A 300,00 EURO

Con riguardo alle fatture emesse e ricevute di importo inferiore a 300,00 euro, registrate cumulativamente ai sensi dell'art. 6 co. 1 e 6 del DPR 695/96, è possibile comunicare i dati relativi al singolo documento riepilogativo.

I dati da comunicare per ogni documento riepilogativo delle fatture emesse sono i seguenti:

- numero e data del documento;
- partita IVA del cedente o prestatore;
- base imponibile IVA;
- aliquota IVA applicata e imposta (o tipologia dell'operazione, se l'operazione non comporta l'annotazione dell'imposta nel documento).

I dati da comunicare per ogni documento riepilogativo delle fatture ricevute sono i seguenti:

- numero e data di registrazione del documento;
- partita IVA del cessionario o committente;
- base imponibile IVA;
- aliquota IVA applicata e imposta (o tipologia dell'operazione, se l'operazione non comporta l'annotazione dell'imposta nel documento).

L'Agenzia delle Entrate, nell'ambito di Telefisco dell'1.2.2018, ha precisato che il suddetto importo di 300,00 euro deve intendersi comprensivo di IVA.

3.3 DATI DA INVIARE

La comunicazione riguarda **tutte** le **fatture**:

⇒ **emesse**:

- **anche** se annotate **nel registro dei corrispettivi** (o non registrate)
- di **qualsiasi importo** (anche se di importo pari a zero)
- **anche** se emesse **in via facoltativa** (in luogo dello scontrino/ricevuta fiscale)

⇒ **ricevute e registrate** (comprese le bollette doganali)

⇒ nonché le relative **note di variazione** emesse/ricevute nel corso del semestre considerato.

N.B.: la comunicazione **non riguarda** qualsiasi altra tipologia di documento: **ricevute fiscali, o scontrini, schede carburanti, ecc.**

TIPOLOGIA OPERAZIONE – CODIFICHE

Avvalendosi dei chiarimenti della RM 87/2017, si ritiene dover adottare le seguenti codifiche:		
FATTURE EMESSE / RICEVUTE	FATTISPECIE	Codice
Escluse	Operazioni escluse ex art. 15 DPR 633/72	N1
Non soggetta	Cessioni di denaro, crediti, ecc. ex art. 2 Dpr 633/72	N2
	Cessioni non territoriali in Italia di beni (es: cessione di immobile all'estero ex art. 7-quater) o servizi (es: servizi generici a soggetti passivi ex art. 7-ter; SAL addebitato per immobile all'estero ex art. 7-quater; ecc.). Operazioni fuori campo Iva.	
	Cessioni in regime monofasico ex art. 74 Dpr 633/72 (es: cessione di schede telefoniche; sigarette; ecc.)	
	Acquisti da contribuenti minimi/forfettari (RM 87/2017)	
	Acquisti non territoriali in Italia (es: di immobili all'estero ex art. 7-quater; di servizi alberghieri/di ristorazione all'estero; ecc.)	
	Fatture di acquisto regime monofasico ex art. 74 Dpr 633/72 (RM 87/2017)	
Non imponibile	Esportazioni (dirette, tramite importatore estero o in triangolazione)	N3
	Cessioni ad esportatori abituali	
	Cessioni intraUE (anche triangolari)	
	Cessione con introduzione in deposito Iva ; cessione di beni depositati e simili (potrebbero andare col cod. N2)	
	Servizi all'esportazione degli spedizionieri	
	Acquisti di esportatori abituali	
	Triangolazioni UE da parte del promotore italiano (RM 87/2017)	
Acquisto di beni introdotti in deposito Iva; cessione di beni ivi depositati (potrebbero andare col cod. N2)		
Esenti	Esente Iva art. 10 Dpr 633/72	N4
Reg. del margine/ag. viaggi	Cessione con Iva inclusa ma non esposta, ex art. 36 DL 41/95 o 74-ter	N5
	Acquisto in regime speciale (es: concessionarie che acquista auto usata)	

Reverse charge (interno)	Installazione di impianti/completamento di edifici/pulizie di edifici, ecc.; cessione di rottami	N6
	Acq. intraUE; Servizi da soggetti UE/extraUE; subappalti in edilizia; installazione impianti; estrazione da deposito Iva; ecc.	
Regimi speciali	Modalità speciali di determinazione assorbimento dell'Iva (vendite a distanza verso "privati" in altri Stati Ue non soggette ad Iva in Italia, Prestazioni in regime di MOSS)	N7

TIPOLOGIA OPERAZIONE – FATTISPECIE

Tipo Documento: formato alfanumerico; lunghezza di 4 caratteri; i valori ammessi sono i seguenti:	
TD01	Fattura
TD04	Nota di credito
TD05	Nota di debito
TD07	Fattura semplificata
TD08	Nota di Credito semplificata
TD10	Fattura per acquisto intracomunitario di beni
TD11	Fattura per acquisto intracomunitario di servizi
TD12	Documento riepilogativo

ISTRUZIONI IN CASI PARTICOLARI

⇒ **Bollette doganali** (RM 87/2017): posto che i campi "Identificativo Paese" e "Identificativo Codice" del cedente / prestatore sono obbligatori e che i sistemi contabili normalmente indicano la dogana di riferimento (in luogo dei dati del cliente) e che laddove il campo "Identificativo Paese" indichi un paese extraUE, il campo "Identificativo Codice" non è controllato dal sistema informativo, in relazione **al periodo d'imposta 2017** è consentito compilare:

- il campo "IdPaese" con "OO"
- il campo "IdCodice" con una **sequenza di undici "9"**

- ⇒ **Reverse Charge:** l'acquirente/committente, **in tutti i casi di reverse charge** (subappalti in edilizia, acquisti intraUE, ecc., ivi incluso il caso di autofattura per regolarizzazione di omesso/ errato ricevimento di fattura) **indica l'operazione solo tra gli acquisti** (non anche tra le vendite).

Considerando la scadenza del **06 aprile 2018**, si prega di far pervenire in Studio il file in formato XML dell'elenco clienti fornitori, c.d. "Spesometro" del II° semestre 2017 **entro giovedì 22 Marzo** per poter adempiere correttamente alle fasi di import, controllo e spedizione.

Studio Dott. Begni & Associati